

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/04/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39305-verso-un-nuovo-diritto-penale-in-europa>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Verso un nuovo diritto penale in Europa

VERSO UN NUOVO DIRITTO PENALE IN EUROPA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

a.baigueraaltieri@libero.it

1. Introduzione.

Da circa una quindicina d'anni, nella *Common Law* statunitense, ma anche in alcuni Ordinamenti europei, il Diritto Penale e, per conseguenza, il Diritto Penitenziario non recano più alcuna *ratio* rieducativa. La Giuspenalistica contemporanea punisce e controlla neutralizzando i gruppi sociali propensi alla devianza e reputati non produttivi sotto il profilo patrimoniale. Il securitarismo esasperato cerca di annichilire basi normative fondamentali come il comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana o l'attuale Art. 75 schwStGB. Sino a pochi decenni fa, l'Abolizionismo scandinavo aveva cercato di umanizzare il Diritto Processuale Penale, grazie a strumenti riabilitativi anti-retribuzionistici come la Mediazione stragiudiziale obbligatoria, la riparazione spontanea e diretta del danno e soprattutto la centralità antropologica della Parte Lesa. P.e., nell'Ordinamento belga, sin dalla fine degli Anni Novanta, la Vittimologia aveva assunto un ruolo predominante, come dimostrano le varie forme di << *risarcimento dei danni* >>, soprattutto nell'ambito del Diritto Penale Minorile. All'opposto, in Europa, sono cresciute tendenze penalistiche esclusivamente populistiche, come provato dall'aumento della popolazione carceraria, dalle limitazioni alla liberazione condizionale, dall'uso sempre più frequente del braccialetto elettronico e dalla rinascita di pene senza una fine temporale determinata, quali l'ergastolo e l'internamento a vita (v. p.e. l'Art. 123a BV nel Diritto svizzero). Oggi la *ratio* repressiva della << *Law and Order* >> è molto diffusa negli USA, in altri Paesi nord-americani, nella Criminologia anglofona, ma anche all'interno di Diritti Penitenziari che, sino a pochi decenni fa, seguivano il Modello rieducativo costituzionalizzato negli Anni Quaranta del Novecento e confermato dalla Regole Penitenziarie Europee nel quinquennio 1983-1987.

2. Il controllo e l'eliminazione degli inutili e dei socialmente indesiderati.

Secondo gli anglofoni FEELEY & SIMON (1992; 1994), negli USA, a cominciare dalla Presidenza di Ronald Reagan, << *si è assistito al passaggio da un Diritto Penale basato sull'individuo, da punire e/o da trattare, ad un Diritto Penale basato sulla gestione dei gruppi a rischio, da sorvegliare e da controllare al fine di regolare i livelli di una delinquenza considerata come un rischio normale nella società. L'obiettivo, pertanto, non è più quello di eliminare questo rischio, bensì di renderlo tollerabile e di circoscriverlo dentro dei limiti securitari accettabili* >> (FEELEY & SIMON 1992). Questo significa reprimere non per motivi etici, rieducativi o psico-sociali, ma per abbassare, nel senso statistico, i rischi criminogeni nella collettività. Si tratta di un'interpretazione aziendale del Diritto Penale, ovvero è necessario sorvegliare i meccanismi produttivi nella / della popolazione, individuare i soggetti che non producono e neutralizzarli. Anche la recidiva non rappresenta più un amaro insuccesso pedagogico. Il condannato recidivo non va riabilitato nuovamente, ma ricollocato in un Penitenziario al fine di isolarlo, annullarlo e, quindi, impedirgli di rientrare nella società e creare nuovamente disturbo agli altri consociati che non hanno violato le Norme. Le nuove parole d'ordine, nell'Esecuzione Penitenziaria statunitense, sono oggi: identificare, classificare, sorvegliare, neutralizzare. Sicché, in buona sostanza, << *il percorso correzionale ereditato dal XIX Secolo dev'essere rimpiazzato progressivamente da un percorso di controllo continuo ... le strategie penali moderne non si limitano più all'intimidazione. Esse sottomettono gli individui ad una serie di Istituzioni, per poi rinviarli nella società, oppure per escluderli definitivamente. Queste Istituzioni sono organizzate sulla normalizzazione (la probation*

o l'assistenza post-penitenziaria) o sulla segregazione (prigione o internamento) >> (GARLAND 1985). Purtroppo, questa deriva securitaria a-morale non lascia alcuno spazio per la Pedagogia e per il normale senso di umanità e di compassione affettiva. Negli USA, il Retribuzionismo sta diventando, da almeno una trentina d'anni, un modo veloce e spietato per liberarsi delle classi sociali povere ed emarginate, che non possono o non possono più contribuire a produrre reddito. Chi è emarginato, chi devia o chi semplicemente disturba con condotte border-line dev' essere sottoposto con immediatezza alla sanzione carceraria. L' integrazione economica, nella *Common Law* nord-americana, sta assurgendo al ruolo di principio-cardine valutativo fondamentale ed insostituibile. La povertà è automaticamente equiparata alla delinquenza o, quantomeno, ad una potenziale fonte di condotte anti-giuridiche.

Purtroppo, il neo-retribuzionismo è ben solido e forte, non soltanto negli USA, ma anche in altri Ordinamenti che massimizzano la detenzione intra-muraria, come l' attuale Russia ed il Regno Unito (BROWNEE 1998). Negli Stati che recano la sciagura di imitare, più o meno consapevolmente, le Politiche criminologiche statunitensi, il carcere è percepito come la soluzione idonea per tutte le devianze, anche per quelle anti-sociali ancorché non fortemente o pericolosamente anti-normative. Inoltre, tale binomio << *selezione-neutralizzazione* >> non tollera forme custodiali intermedie o alternative, come la messa alla prova o la liberazione condizionale. Provvidenzialmente, negli USA, non mancano Giuristi ed Operatori del settore legati alla tradizionale *ratio* illuministica della rieducazione, come nel caso di BODY-GENDROT (1999), il quale ribadisce << *l' importanza degli interventi psico-sociali nel sistema penale. E' necessario mettere servizi appropriati a disposizione dei delinquenti e delle vittime, servizi il cui fine non dev' essere unicamente la riduzione della recidiva, ma anche l' aiuto sociale, la salute mentale la diminuzione della vittimizzazione* >>. Anche GARLAND (1985) esorta a relativizzare e non ad ipostatizzare le sanzioni di tipo carcerario, in tanto in quanto << *noi intendiamo per "penalità" non soltanto il sistema di amministrazione della giustizia penale nel senso stretto del termine, bensì egualmente le altre agenzie di controllo sociale correlate e che costituiscono un' alternativa [al carcere]* >>

Per quanto è dato osservare nell' ultima ventina d'anni, la capacità riabilitativa di un Ordinamento Penitenziario dipende anzitutto o soprattutto dall' importanza attribuita alla prevenzione dei reati sotto il triplice profilo << *pubblico-penale-sociale* >>. Giustamente, CASTEL (1981) afferma che è fondamentale << *la prevenzione situazionale e le varie forme di prevenzione tecnologica (controllo urbano, video-sorveglianza, allarmi)*. Tale prevenzione mira anzitutto a modificare in senso difensivo delle situazioni reputate come generatrici di problemi >>. Anche in Francia, in Belgio ed in Olanda, si parla molto di prevenzione più che di repressione. Ovverosia, non esiste soltanto la risposta istituzionale del carcere, ma anche tutta una serie di interventi << *psicosociali e di polizia che diminuiscono i rischi di delinquenza ed i rischi di turbamento sociale* >> (MARY 1998). Secondo VAN CAMPENHOUDT & CARTUYVELS & DIGNEFFE & KAMINSKI & MARY & REA (2000) << *la prevenzione oggi ha un nuovo significato. Non si tratta tanto di rinforzare il controllo sui gruppi e sulle situazioni a rischio. Bisogna piuttosto limitare l' oggetto della prevenzione alla delinquenza e sfruttare dei dispositivi sociali tradizionalmente orientati verso l' emancipazione degli individui (combattere la vita di strada, scolarizzare, inserire nel mondo del lavoro)* >>. Persino la Polizia non è più intesa come un insieme di gendarmi severi e maneschi. Nei Paesi Scandinavi, sin dagli Anni Trenta del Novecento, il Poliziotto di Quartiere era anzitutto un Operatore Sociale nel senso profondamente umano e quasi familiare (SMEETS & STREBELLE 2000). P.e., in Belgio, almeno *de jure condendo*, l' UPS e l' UPG è stato trasformato, al bisogno, in un vero e proprio Assistente Sociale in grado di aiutare i tossicodipendenti e tutti coloro che mettono in pericolo, attraverso atti di micro-criminalità, la sicurezza delle vie, dei parcheggi e degli altri luoghi di ordinaria aggregazione. E' certamente vero che esiste, negli USA, la *ratio* della << *tolleranza zero* >>, ma, almeno nel Nord-Europa, il Poliziotto svolge le proprie funzioni di controllo sociale senza dover idolatrare necessariamente e automaticamente la sanzione carceraria (WACQUANT 1999).

Uno degli errori più clamorosi della Criminologia contemporanea è stato

quello di cercare, costi quel che costi, di eliminare e neutralizzare individui e luoghi reputati << a rischio >>, come gli stranieri, i giovani non integrati, i tossicodipendenti e coloro che risiedono in quartieri disagiati e periferici. La conseguenza di tale gestione barbaricamente industriale e spregiativa dei << rifiuti sociali >> è stata la nascita di pericolosi pregiudizi populistici che nulla hanno a che fare con il Diritto Penale nel senso tecnico. Oggi il carcere sembra costituire la risoluzione di tutti i problemi, tant'è vero che, tra gli Anni 1980 e 1990, la maggior parte dei Paesi occidentali << ha sviluppato una politica di dualizzazione in tutti gli stadi del Diritto Penale, con l'allungamento della pena della reclusione per gli autori di delitti gravi (omicidi, stupri e spaccio di droga) e per i recidivi. Sono stati rafforzati i controlli dopo l'uscita dal carcere, sono state limitate le possibilità di liberazione anticipata ed è stata sempre più ridotta l'applicazione della liberazione condizionale >> (TUBEX & SNACKEN 1995). E' altresì vero che bisogna introdurre alcune distinzioni. P.e., tanto negli USA quanto nell' UE, sta aumentando il numero di persone mediamente incarcerate. Ciononostante, questo, negli USA, è dovuto alla previsione del carcere per delitti minori, mentre, nell' UE, i reclusi sono aumentati principalmente a causa dell' allungamento temporale delle pene per i crimini più gravi. Pur se TUBEX (2000), per l' Europa, parla di una criticabile << focalizzazione di numerose Politiche criminali europee sulla piccola delinquenza >>. Inoltre, per ora, è scarsamente diffuso il braccialetto elettronico, che rimane poco praticato e, per conseguenza, poco studiato. Altrettanto problematica è la sorveglianza degli ex detenuti, che sono potenzialmente recidivi e, se non << psico-socialmente integrati >>, potrebbero rivelarsi pericolosi per la collettività, il tutto fatta salva la corretta interpretazione di cosa sia e di cosa non sia tecnicamente la vera << integrazione psico-sociale >>, nel senso che il pregiudicato non necessita soltanto di un supporto psicologico, bensì anche lavorativo, abitativo, affettivo / familiare e culturale.

Non sarebbe scientificamente onesto negare che, anche in Europa, oltre che negli USA, si sta sempre più diffondendo un Diritto Penale indifferente alla rieducazione del condannato. L' unica preoccupazione istituzionale rimane quella di individuare soggetti socialmente pericolosi ed isolarli all' interno di un Penitenziario, senza alcuna preoccupazione di tipo culturale o umanitario. Il detenuto, nelle moderne demagogie populistiche, è un oggetto scomodo da contenere anziché un soggetto da riabilitare. Per conseguenza, questo nuovo giustizialismo penale nonché penitenziario vorrebbe eliminare ogni funzione pedagogica attualmente esercitata dagli Agenti di Custodia, dagli Educatori e dagli Assistenti Sociali, ovverosia quelli che, sino ad una ventina d' anni fa, in Ticino, venivano chiamati << Patroni Penali >>. Un' altra conseguenza di tale repressione anti-umanistica consiste nel concepire la pena detentiva come un percorso completamente intramurario, senza progressività, senza preparazione alla vita libera e, in definitiva, senza alcun beneficio espriativo semi-murario od extra-murario. Non ha (*rectius* : non avrebbe) più senso parlare di realtà basilari come l' ammissione al lavoro esterno, la semi-prigionia, i congedi per buona condotta o la semestralizzazione. In Belgio, in Germania, in Francia ed in Grecia si sta modificando in peggio anche il Diritto Penale Minorile, giacché << è mutata la reazione sociale verso la delinquenza giovanile in molti Paesi europei, che testimoniano un processo di annullamento delle politiche rieducative che caratterizzavano il settore dei minorenni ... le pratiche riparatrici [nel Diritto Minorile] incontrano sempre più difficoltà nel preservare la loro logica d' azione perché sono incorporate in un' ottica sempre più punitiva >> (VAN CAMPENHOUDT & CARTUYVELS & DIGNEFFE & KAMINSKI & MARY & REA 2000). Anche TAYLOR (1997) parla di un Diritto Penale incentrato sul << controllo sociale >> in maniera esasperata ed assolutizzante, come se il carcere fosse una catena di montaggio priva dei necessari aspetti antropologici. Il recluso è un prodotto sociale sbagliato da soffocare eticamente e, se possibile, da eliminare in modo drastico e definitivo, affinché egli non possa più turbare la quiete pubblica dei cittadini onesti e socialmente integrati. Questo nuovo Diritto Penale risulta pericoloso per almeno un paio di motivi tecnici. In primo luogo, è profondamente erroneo considerare il crimine come una malattia sociale eliminabile senza dover correggere uno per uno gli infrattori, che non sono nemici perenni della società e che possono essere recuperati attraverso un buon approccio pedagogico. In secondo luogo, come reputato da GARLAND (1985), non ha senso fondare il Diritto Penitenziario

su approcci statistici eccessivamente rigorosi e deterministici. Il condannato non può e non deve essere ridotto ad una cifra da inserire in un grafico. Oggi, come ieri, dev' essere applicato l' approccio correzionale ideato da Beccaria e dagli altri Autori dell' Illuminismo occidentale. La giustizia penale non è una serie di numeri da inserire in un calcolatore elettronico.

3. Il Diritto Penale non è una formula matematica.

Disumanamente ed erroneamente, Durkheim ed i propri seguaci reputano il crimine alla stregua di un fenomeno normale e, soprattutto, moralmente amorfo. Altrettanto negativa è la spettacolarizzazione dei Procedimenti Penali, che crea mostri televisivi e provoca un allarme ingiustificato, che danneggia, di solito, giovani, tossicodipendenti e stranieri. Molti Giuristi svizzeri francofoni e germanofoni, negli Anni Novanta del Novecento, hanno messo in guardia dalle false rappresentazioni giornalistiche, in tanto in quanto la Giuspenalistica e la Procedura Penale non coincidono con le esagerazioni morbose della cronaca nera. P.e., quando i mezzi di comunicazione si concentrano ossessivamente sul furto e sulla rapina, scatta, in parallelo, un aumento insensato delle vendite di sistemi meccanici ed elettronici per la sicurezza delle case e degli stabilimenti industriali. Altrettanto fuorviante è rappresentare il condannato come un approfittatore egoista ed edonista, senza contestualizzare il reato all' interno delle varie dinamiche collettive, familiari ed amicali.

Purtroppo, nella Common Law, prevale l' << *Analisi Economica del Diritto* >>, ovvero la << *Law and Economics* >>, secondo la quale il Giurista ed il Criminologo dovrebbero operare, calcolatrice alla mano, come se la devianza fosse una verità algebrica, ordinaria e persino prevedibile attraverso le modalità della Scienza Statistica. BARATTA (1991) giustamente contesta che l' infrattore e l' infrazione non sono una cifra o un teorema, dunque la general-preventività, la special-preventività e la sanzione sono strumenti penali che non sottostanno mai a calcoli algebrici predefiniti, come se il deviante andasse trattato, individuato e riabilitato come un' equazione, una proporzione o una dimostrazione numerica. Per quanto possa apparire eccessivo o financo abolizionistico, anche il condannato è un povero uomo fragile e ferito anch' egli, bisognoso di accompagnamento, passo dopo passo, verso una vita ordinata e laboriosa. BARATTA (*ibidem*) parla, per il Diritto Penale, della necessità di un << *approccio individualizzante, che considera l' individuo come un essere munito di una volontà [personale]* >>. Egli può essere influenzato dall' ambiente criminogeno circostante e dagli altri consociati, ma non perde né la propria personalità irripetibile né la propria dignità inviolabile.

La *ratio* della neutralizzazione del deviante anti-normativo o semplicemente *border-line* è nata con BEBUYST (1976) e con VAN DE KERCHOVE (1981). Tali Autori francofoni asserivano Postulati criminologici quali l' indifferentismo morale della Giuspenalistica, l' irrilevanza dei condizionamenti criminogeni esterni ed il giustizialismo nel / per il Diritto Penale. Questi due Dottrinari recavano innanzi l' idea di un crimine normalmente eliminabile, avulso da ogni problematica sociologica e gestibile dai Giuristi come se si trattasse di un arido calcolo matematico. Anzi, già nell' Ottocento, il c.d. << *Movimento per la difesa Sociale* >>, soprattutto in Germania, esaltava le Sentenze di condanna esemplari, le misure di sicurezza particolarmente durevoli ed inflessibili e le pene detentive lunghe o indeterminate, in tanto in quanto la << *classe pericolosa* >> sarebbe una minaccia insostenibile per la << *classe laboriosa* >>, disturbata e messa in difficoltà dai delinquenti abituali, dai degenerati, dai vagabondi e dai nullafacenti *border-line* o con personalità istrioniche ancorché non anti-giuridiche. In realtà, secondo GARLAND (1985) e CASTEL (1981), il nuovo Diritto Penale anti-democratico e dittatoriale era stato concepito da Dottrinari del Settecento, i quali, come poi farà Lombroso nell' Ottocento, iniziarono la drammatica prassi dell' Eugenetica, unita al controllo costante di coloro che rappresentano la spazzatura della società e che vanno eliminati senza troppe remore e senza porsi nemmeno il problema di un' Esecuzione Penitenziaria degradante e disumana. Alcuni, nel XVIII Secolo, parlavano di << *trattamento morale indistinto* >>. Il Nazismo e l' ex Unione Sovietica applicarono alla lettera siffatto concetto di Diritto Penale autoritario ed assolutizzato. A loro modo, FEELEY & SIMON

(1992) condannano la dittatura di un Diritto ipertrofico, giacché << *il fine non deve giustificare i mezzi ... non si deve attenuare il legame con dei fini sociali sostanziali [meta-normativi] ... occorre prendere in considerazione parametri sociali esterni per valutare l' intero sistema* >>. Entro tale ottica e con molto realismo, CULLEN & VAN VOORHIS & SUNDT (1996) reputano che oggi << *esiste una gestione aziendale di una crisi dovuta alle contraddizioni tra la domanda politica di una maggiore severità e, viceversa, le numerose liberazioni di detenuti a causa della sovra-popolazione carceraria. L' assenza di un fine nel Diritto Penale è una conseguenza di tutto questo. E' l' assenza di un fine mascherata dall' accento messo sulla protezione della società inteso come fine primario del sistema penale* >>. Similmente, BRODEUR (1994), nel Nord-America, individua una profonda crisi del Diritto Penale, << *crisi che si è focalizzata su quello che viene chiamato " malfunzionamento ", ovvero le istituzioni penali sono ben concepite, ma le difficoltà che esse incontrano consistono nell' impossibilità di applicare quanto progettato* >>. In effetti, a parere di chi scrive, sono molti gli Operatori che hanno ormai rinunciato a praticare la *ratio* riabilitativa e rieducativa sancita dal comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana o dall' Art. 75 schwStGB, specialmente dopo la novellazione del 2011. Ormai l' espressione chiave è diventata quella di << *tenere tutto sotto controllo* >> e poco importa se la fase espiativa risocializza o meno il condannato. Le attuali demagogie politiche si preoccupano soltanto di eliminare dalla collettività chi non è integrato e, terminati gli allarmi sociali, nessuno pensa alle difficoltà dei percorsi di recupero in carcere o in altre strutture semi-detentive a custodia attenuata. Nel Regno Unito, l' ex Primo Ministro Tony Blair parlava di << *New Labour* >>, ovverosia del ritorno ad uno Stato liberal-democratico anziché democratico-sociale, dunque interventista anche nei confronti degli infrattori che stanno spiando una pena detentiva. Blair si concentrava soltanto sulla sicurezza sociale, sulle libertà personali e sulla libera iniziativa economica, senza curarsi dei doveri di matrice assistenziale nei confronti di coloro che sono ristretti in carcere. Provvidenzialmente, molti Giuristi, anche nella Common Law, non ipostatizzano gli aspetti securitari del Diritto Penale, bensì pensano anche allo *Welfare State*, quindi ad educare i giovani delinquenti, a recuperare i tossicomani, a creare prospettive di lavoro dopo la reclusione ed a garantire la salute tanto nei Penitenziari quanto all' esterno nell' ordinaria vita sociale. Il condannato non è perennemente ed irreversibilmente un nemico della pacifica convivenza sociale, in tanto in quanto la quiete pubblica può essere meglio tutelata nella misura in cui la riabilitazione carceraria è pienamente conseguita grazie ad un serio cammino pedagogico di rinnovamento della personalità del reo. Segregare con eccessiva severità il condannato, sorvegliarlo e neutralizzarlo costituiscono modalità trattamentali pre-settecentesche contrarie ai valori ri-formativi e correzionali statuiti in molte delle attuali Costituzioni europee del Dopoguerra. Secondo BARATTA (1991), lo Stato non deve << *dare l' illusione della sicurezza* >> senza poi rispondere agli altri problemi sociali.

4. Il rapporto tra Stato democratico-sociale ed equità del Diritto Penale.

Alla luce della rinascita, più o meno consapevole, del Liberismo, BRODEUR (1994) asserisce che << *i cambiamenti che inquinano le politiche sociali da una ventina d' anni ... le mutazioni economiche e sociali attuali, nonché il processo di globalizzazione ... hanno assai contribuito alla limitazione dell' interventismo statale ed allo smantellamento dello Stato sociale e del processo politico solidaristico che sta alla base delle società occidentali* >>. Gli esempi concreti non mancano di certo, nel senso che la decadenza dello << *Welfare State* >> si è tradotta nell' assenza di strategie per il mondo del lavoro, nella riduzione delle sovvenzioni pubbliche ai disoccupati, nell' accettazione della povertà grave o semi-totale e nella diminuzione di centinaia di altre forme di protezione collettiva da parte della Pubblica Amministrazione. Specularmente, anche il Diritto Penale è divenuto più egocentrico. Nella Giuspenalistica contemporanea, i cittadini ed i residenti, in Europa, chiedono sempre più misure securitarie e sempre meno strumenti conciliativi, stragiudiziali o preventivi. Entro tale ottica individualistica ed indifferente all' altro, il Diritto Penale e gli Ordinamenti Penitenziari si sono trasformati in un canale inarrestabile per lo sfogo delle rabbie collettive.

In buona sostanza, dopo meno di un centinaio d'anni, sta rinascondo lo Stato Liberale, che tutela sino all'estremo l'iniziativa economica, esaspera il securitarismo ed è fondato sulla base della famosa frase imperativa ottocentesca: << *Arricchitevi !* >>, il tutto senza alcuna prospettiva di solidarietà e di assistenza nei confronti de consociati più emarginati e deboli. BARATTA (1991) parla della supremazia dei << *diritti dei forti* >>, che annichiliscono i << *diritti dei deboli* >> privi di denaro, patrimoni e potere economico, in tanto in quanto << *esiste la tendenza a ridurre il Diritto Penale ad un semplice problema di mantenimento dell'ordine. Sono sopravvalutate le preoccupazioni che riguardano la sicurezza ... [...] la piccola delinquenza e la delinquenza urbana diventano colpa delle categorie sociali più deboli, senza che si pensi anche ad altre forme di delinquenza, come le frodi fiscali, le truffe e la corruzione* >>.

Per conseguenza, anche la *ratio* della rieducazione del recluso, negli Stati neo-liberali, perde completamente di consistenza. Oggi tutto è privatizzato e l'Ordinamento giuridico non ha né il tempo né le risorse per modellare adeguatamente il trattamento carcerario (GARLAND 1985). Liberismo significava e significa eliminare senza troppe remore gli strati sociali problematici. CASTEL (1981) critica la moda incosciente di gestire lo Stato e la Società come se si trattasse di un'impresa commerciale, in tanto in quanto << *il Diritto Penale è diventato la principale fonte della legittimità statale e, con l'egemonia di tale logica, le politiche sociali si riducono a questioni di correzione individuale o di gruppo* >>.

Da quando è stata messa in dubbio l'utilità dello Welfare democratico-sociale, si leggono aberranti affermazioni criminologiche come << *neutralizzare i pericoli ... fabbricare soggetti utili ... individuare le popolazioni inutili ... amministrare i fattori umani* >> (CASTEL, *ibidem*). Il Diritto Penale neo-retribuzionista si può paragonare ad una grande fabbrica nella quale si tolgono di mezzo i prodotti sbagliati. Oppure ancora, la Giuspenalistica neo-liberale è come un Istituto Scolastico in cui bocciare gli scolari cattivi e premiare quelli buoni. Abbandonare la Democrazia interventistica ed assistenziale è puerile, illogico e soprattutto mette a rischio la dignità del condannato ad una pena detentiva.

B I B L I O G R A F I A

- BARATTA**, *Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal*, *Déviance et Société*, 15/1991
- BRODEUR**, *Penal saturation*, in O'REILLY-FLEMING, *Post- Critical Criminology*, Scarborough, Prentice Hall Canada Inc., 1994
- BROWNLEE**, *Community Punishment. A Critical Introduction*, Longman, London / New York, 1998
- (Van) CAMPENHOUDT & CARTUYVELS & DIGNEFFE & KAMINSKI & MARY & REA**, *Réponses à l'insécurité. Des discours aux pratiques*, Labor, Bruxelles, 2000
- CASTEL**, *La gestion des risques. De l'anti-psychiatrie à l'après-psychanalyse*, Minuit, Paris, 1981
- CULLEN & VEN VOORHIS & SUNDT**, *Prison in crisis: the american experience*, in MATTHEWS & FRANCIS, *Prison 2000. An International Perspective on the Current State and Future of Imprisonment*, McMillan, London, 1996
- DEBUYST**, *Les conceptions criminologiques de la culpabilité*, *Annales de l' Université de sciences sociales de Toulouse*, 1976
- FEELEY & SIMON**, *The new penology: notes on the emerging strategy and its implications*, *Criminology*, 30/1992
- eidem**, *Actuarial justice: the emerging new criminal law*, in NELKEN, *The futures of criminology*, Sage, London, 1994

- GARLAND**, *Punishment and Welfare. A History of Penal Strategies*, Aldershot, Gower, 1985
- (VAN DE) KERCHOVE**, *Culpabilité et dangerosité. Réflexions sur la cloture des théories relatives à la criminalité*, in DEBUYST, *Dangerosité et justice pénale*, Masson, Médecine et Hygiène, Genève, 1981
- MARY**, *Délinquant, délinquance et insécurité. Un demi-siècle de traitement en Belgique (1944 -1997)*, Bruylant, Bruxelles, 1998
- SMEETS & STREBELLE**, *La police de proximité en Belgique. Vers un nouveau modèle de gestion de l' ordre ?* Bruylant, Bruxelles, 2000
- TAYLOR**, *Le community service order en Angleterre: exposé et critique*, in MARY, *Travail d' intérêt général et médiation pénale: socialisation du pénal ou pénalisation du social ?*, Bruyant, Bruxelles, 1997
- TUBEX**, *Politique pénale en Belgique, répression sélective: << sexe, drogue et violence >>*, in MARY & PAPTAEODOROU, *Délinquance et insécurité en Europe. Crime and insecurity in Europe*, Bruylant, Bruxelles, 2000
- TUBEX & SNACKEN**, *L' évolution des longues peines*, Déviance et société, 19/1995
- WACQUANT**, *Les prisons de la misère, Raison d' agir*, Paris, 1999

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com
a.baigueraaltieri@libero.it